



CIRCOLARE n. 05/2011

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 18 gennaio 2011

-
- 1 – L'autorizzazione per effettuare operazioni IntraUe:
1.1 - L'autorizzazione per i soggetti che iniziano l'attività;
1.2 - Il controllo da parte dell'agenzia delle entrate;
1.3 - La sospensione della soggettività passiva;
1.4 - L'autorizzazione per i soggetti già in attività;
1.5 - I controlli da parte dell'agenzia delle entrate;
1.6 - Iscrizione nell'archivio dei soggetti autorizzati;
1.7 – Presentazione istanza entro 29—01-2011.
-

1 - L'AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA – UE

Come previsto dall'Art. 27, DL 78/2010 della c.d. "Manovra correttiva", l'effettuazione di una o più operazioni in ambito UE (cessioni / acquisti di beni) richiede l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente iscrizione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES).

In merito alla suddetta autorizzazione, che si ritiene concessa con il silenzio-assenso, si evidenzia che **per i soggetti**:

- **che iniziano l'attività, va richiesta in sede di domanda di attribuzione della partita IVA;**
- **già in attività, sono previsti specifici adempimenti a seconda della data d'inizio dell'attività.**

Di recente, l'Agenzia delle Entrate ha emanato 2 specifici Provvedimenti con i quali sono state fissate rispettivamente:

- le **modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intra-UE;**
- le **modalità ed i criteri di inclusione dei soggetti passivi IVA nell'archivio informatico VIES** (VAT Information Exchange System) dei soggetti autorizzati all'effettuazione di operazioni intraUE.

La nuova disciplina prevede che i soggetti che intendono effettuare **operazioni intraUE** devono



ottenere dall'Agenzia delle Entrate una specifica "autorizzazione" a seguito della quale avviene l'iscrizione nell'archivio dei soggetti autorizzati (VIES).

Tale disciplina prevede una procedura differente in capo ai soggetti:

- **che iniziano l'attività;**
- **già in attività.**

1.1 - L'AUTORIZZAZIONE PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

L'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento n. 2010/188376 dispone che "i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione" devono manifestare nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA la volontà di porre in essere operazioni intraUE, ossia acquisti/cessioni di beni intracomunitari).

La suddetta manifestazione di volontà va comunicata "direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica" con le modalità di seguito schematizzate:

1.2 - IL CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ricevuta la "dichiarazione di volontà" ad effettuare operazioni intraUE effettua una specifica attività di verifica/controllo entro 30 giorni, verifica e valuta i correlati fattori di rischio. Se tale verifica/valutazione ha esito:

- positivo, il soggetto richiedente viene iscritto nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES);
- negativo, l'Agenzia emana un provvedimento di diniego.

N.B. In merito l'Agenzia precisa che "il provvedimento di diniego può essere emesso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ... ha espresso la volontà di porre in essere operazioni [intraUE]. In caso contrario, al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie";

È espressamente previsto che i "provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle



Commissioni tributarie territorialmente competenti ... entro sessanta giorni dalla data di notificazione”.

1.3 - LA SOSPENSIONE DELLA SOGGETTIVITÀ PASSIVA

Nelle “motivazioni” dei Provvedimenti in esame si riscontra che “al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA”.

Ciò significa che nei 30 giorni successivi alla richiesta della partita IVA il soggetto potrà effettuare solo operazioni interne. Dal 31° giorno, salvo provvedimento di diniego, potrà effettuare anche operazioni intraUE.

1.4 - L'AUTORIZZAZIONE PER I SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ

Da quanto sopra esaminato si desume che i soggetti che intendono effettuare operazioni intraUE devono, in buona sostanza, risultare iscritti nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE (VIES).

Dalla lettura dei citati Provvedimenti emerge che “in linea generale” i soggetti già in possesso della partita IVA sono “di diritto” iscritti nel suddetto archivio.

Tali soggetti saranno “vagliati” dall'Agenzia delle Entrate al fine dell'esclusione o meno dallo stesso.

I soggetti in commento che:

- hanno effettuato gli “specifici” adempimenti, di seguito analizzati, rimarranno iscritti nel suddetto archivio;
- non hanno effettuato gli “specifici” adempimenti saranno, entro il 28.2.2011, esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati, salva la possibilità di presentare un’“apposita istanza” per rimanere iscritti nello stesso.

Si propone, di seguito, uno schema di sintesi che evidenzia la disciplina prevista per i soggetti già in attività che intendono effettuare operazioni intraUE.



| PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' | ADEMPIMENTI | EFFETTI |
|--|---|--|
| Dal 31.05.2010 ad 28.02.2011 | NON ha dichiarato di effettuare operazioni IntraUe nei modelli Iva; Nel secondo semestre 2010 NON ha effettuato operazioni IntraUe e presentato i relativi modelli Intra | Entro il 28.02.2011 sarà escluso dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUe; Per effettuare operazioni intraUe l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza all'Ag. Entrate |
| | Ha dichiarato di effettuare operazioni IntraUe nei modelli Iva; Nel secondo semestre 2010 ha effettuato operazioni intraUe e presentato i relativi modelli Intra | Rimane iscritto nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE |
| Prima del 31.05.2010 | Non ha presentato i modelli Intra nel 2009-2010; Non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 | Entro il 28.02.2011 sarà escluso dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE; Per effettuare operazioni intraUE l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza all'Ag. Entrate |
| | Ha presentato i modelli intraUe nel 2009-2010; Ha adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 | Rimane iscritto nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE |

1.5 - I CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Provvedimento in esame, in merito ai soggetti già in attività che intendono effettuare operazioni intraUE dispone che coloro:

- che presentano l'"apposita istanza" all'Agenzia delle Entrate per essere inclusi nel citato archivio dei soggetti autorizzati saranno soggetti alle sopra esaminate operazioni di verifica che possono comportare, in caso di esito negativo, un provvedimento di diniego, entro 30 giorni, o di revoca entro 6 mesi per i soggetti inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati;
- che rimangono inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati "e per i quali alla data di conferma in archivio non siano ancora decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà" saranno soggetti alle suddette operazioni di verifica;
- che rimangono inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati e per i quali alla data di conferma in archivio siano già decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà saranno soggetti ai



citati “controlli più approfonditi” (che in caso di esito negativo possono determinare la revoca) entro il 31.7.2011.

1.6 - ISCRIZIONE NELL'ARCHIVIO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Il Provvedimento individua i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nel citato archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE.

In particolare il citato Provvedimento n. 2010/188381 individua, al fine dell'inserimento nel citato archivio, i “criteri di valutazione del rischio di possibili finalità evasive dei soggetti richiedenti l'autorizzazione” facendo riferimento:

- alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente;
- alla posizione fiscale del soggetto richiedente; in particolare, assumono rilevanza omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente;
- a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento in esame precisa che:

- i suddetti “elementi di rischio” saranno valutati “sulla base del confronto delle informazioni acquisite presso altre Amministrazioni e di quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate”;
- nell'ambito dell'attività di controllo saranno verificate l'esattezza e la completezza dei dati dichiarati dai soggetti in possesso della partita IVA.

Come già analizzato se entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà l'Agenzia non si esprime negativamente, emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31° giorno dalla manifestazione di volontà) il soggetto richiedente sarà inserito nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE.

Sul punto l'Agenzia precisa che:

“Il soggetto ... dalla stessa data, potrà constatare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli”.



FAC – SIMILE DI ISTANZA PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRAUE

Spett.le Agenzia delle Entrate

Ufficio di _____

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____, Via _____, n. _____, C.F. _____, titolare / legale rappresentante della ditta individuale / società _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, P.IVA _____,

DICHIARA

ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.12.2010, prot. n. 2010/188376:

l'intenzione di effettuare operazioni intraUE ex Titolo II, Capo II, DL n. 331/93, per i seguenti importi presunti:

acquisti di beni € _____ cessioni di beni € _____

In merito si rammenta all'Ufficio destinatario che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata:

dal 31.5.2010 al 28.2.2011;

anteriormente al 31.5.2010;

la revoca dell'opzione di porre in essere operazioni intraUE.

Luogo e data

Firma

1.7 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ENTRO IL 29.1.2011

Come sopra evidenziato i soggetti già in attività che non hanno posto in essere i suddetti "specifici" adempimenti saranno, entro il 28.2.2011 "esclusi" (o meglio cancellati) dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE (VIES).

Quindi, un soggetto che sarà "cancellato", per poter effettuare operazioni intraUE dovrà inviare l'istanza di iscrizione nell'archivio all'Agenzia delle Entrate per la quale, dopo i 30 giorni "dalla ricezione", opera il silenzio – assenso.

Ciò comporta, che il soggetto che prevede di effettuare operazioni intraUE e che intende "disporre" del silenzio – assenso entro il 28.2.2011 dovrà inviare l'"apposita" istanza, alla competente Agenzia delle Entrate, entro il 29.1.2011.



Di conseguenza è possibile ritenere che per una buona parte dei soggetti che risulteranno cancellati dall'archivio l'istanza di iscrizione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere presentata solo all'occorrenza.

Lo studio **Giampaoli & Partners Consulting** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.